Corso P22020 • 14-15 marzo 2022

DIGITALIZZAZIONE, GIUSTIZIA, DIRITTI

REGOLE TECNICHE PCT

avv. Giovanni Rocchi

Foro di Brescia - Membro del G.d.L. della Fondazione Italiana Innovazione Forense FIIF-CNF

DL 193
2009

MISURE URGENTI PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA

Art. 4 - D.L. 29.12.2009, n. 193

1. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentito il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali, adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **sono individuate le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82**, e successive modificazioni. Le vigenti regole tecniche del processo civile telematico continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 2.

DL 193
2009

DM 44
2011

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 febbraio 2011, n. **44**.

Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.

DL 193
2009

DM 44
2011

DECRETO MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 21.02.2011, N. 44

Art. 34 Specifiche tecniche

1. Le **specifiche tecniche** sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito DigitPA e, limitatamente ai profili inerenti alla protezione dei dati personali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le specifiche di cui al comma precedente **vengono rese disponibili mediante pubblicazione nell'area pubblica del portale dei servizi telematici.**

DL 193 2009

DM 44 2011

PROVV. DGSIA 16.4.2014

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 16 aprile 2014.

Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.

DLgs 82 2005 — CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

COD PROC CIV — CODICE PROCEDURA CIVILE

ARTT. 83, 136, 137, 366

DL 179 2012 — SEZIONE IV GIUSTIZIA DIGITALE

L 53 94 — NOTIFICAZIONI IN PROPRIO AVVOCATI

NORMATIVA PRIMARIA

DM 44 2011 — REGOLE TECNICHE DEL PT

NORMATIVA REGOLAMENTARE

PROVV. DGSIA 16.4.2014 — SPECIFICHE TECNICHE DEL PT

NORMATIVA TECNICA

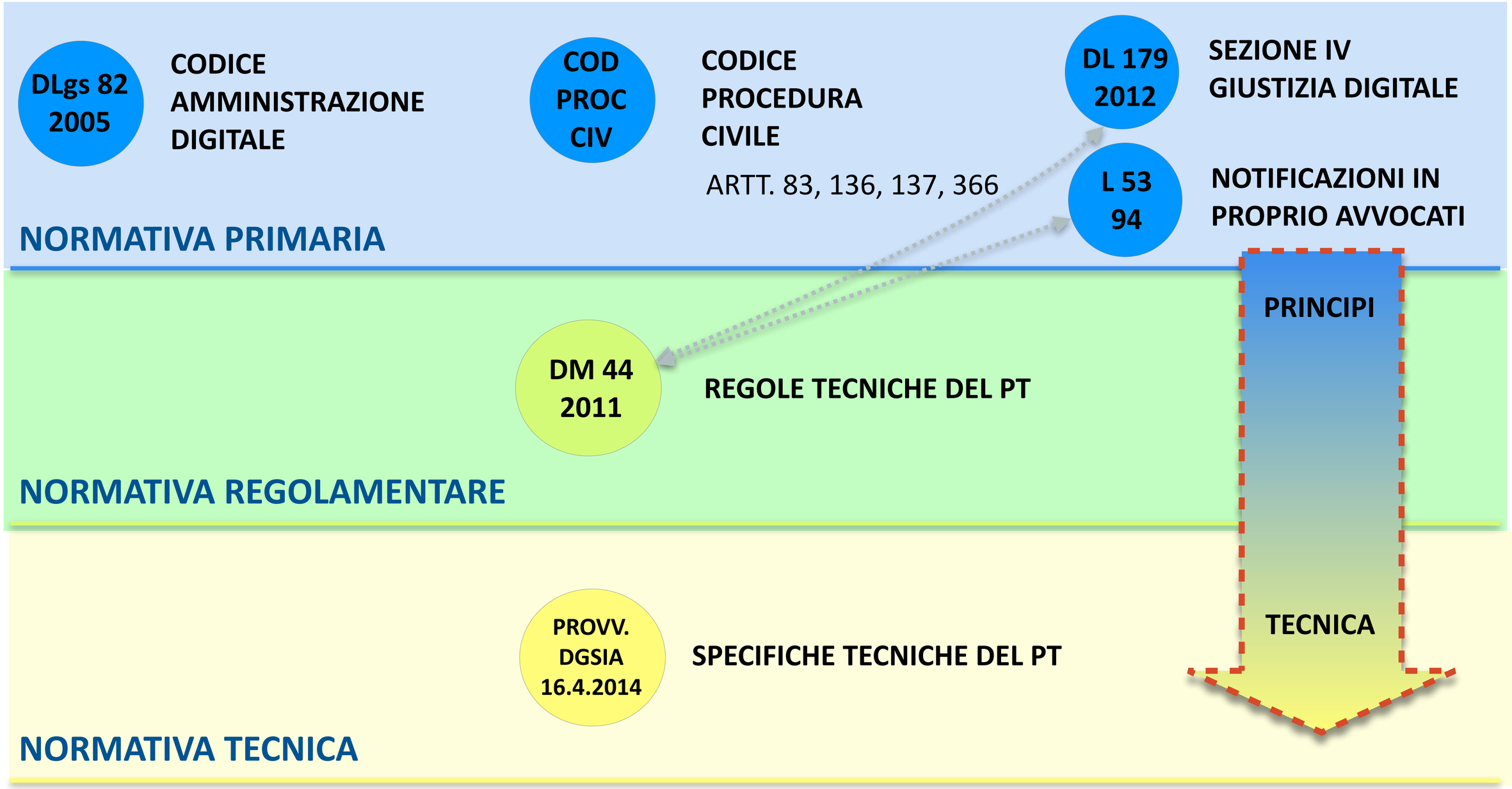
DLgs 82 2005
CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE
COD PROC CIV
CODICE PROCEDURA CIVILE
ARTT. 83, 136, 137, 366
DL 179 2012
SEZIONE IV GIUSTIZIA DIGITALE
L 53 94
NOTIFICAZIONI IN PROPRIO AVVOCATI
NORMATIVA PRIMARIA
DM 44 2011
REGOLE TECNICHE DEL PT
NORMATIVA REGOLAMENTARE
PROVV. DGSIA 16.4.2014
SPECIFICHE TECNICHE DEL PT
NORMATIVA TECNICA
PRINCIPI
TECNICA

DL 179
2012

NORMATIVA PRIMARIA

ART. 16-bis

1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, *nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici*.

NEUTRALITÀ TECNOLOGICA

DM 44
2011

NORMATIVA REGOLAMENTARE

ART. 13

1.I documenti informatici di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario, *secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34*.

PROVV.
DGSIA
16.4.2014

NORMATIVA TECNICA

ART. 14

1. L'atto e gli allegati sono contenuti nella cosiddetta "busta telematica", ossia un file in formato MIME che riporta tutti i dati necessari per l'elaborazione da parte del sistema ricevente …

4. La busta telematica viene trasmessa all'ufficio giudiziario destinatario in allegato ad un messaggio di posta elettronica certificata …

Il conflitto fra norme di rango diverso
Un esempio: il momento di perfezionamento del deposito

DM 44.11
Art. 13 Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati

3. … la ricevuta di avvenuta consegna attesta, altresì, l'avvenuto deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente. Quando la ricevuta e' rilasciata **dopo le ore 14** il deposito si considera effettuato il giorno feriale immediatamente successivo.

DL 179.2012
Art. 16-bis

7. Il deposito con modalità telematiche **si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna** da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata **entro la fine del giorno di scadenza** e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile.

ARCHITETTURA DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

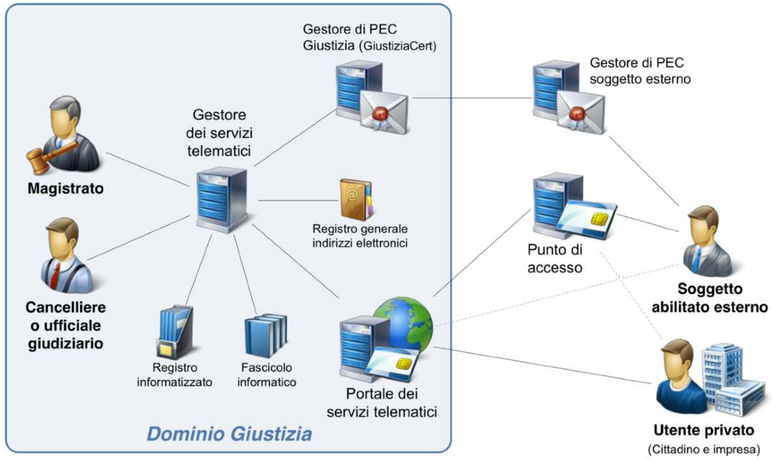

CAPO II
Sistemi informatici del dominio giustizia

Art. 3 Funzionamento dei sistemi del dominio giustizia

Art. 4 Gestore della posta elettronica certificata del Ministero della giustizia

Art. 5 Gestore dei servizi telematici

Art. 6 Portale dei servizi telematici

Art. 7 Registro generale degli indirizzi elettronici

Art. 8 Sistemi informatici per i soggetti abilitati interni

Art. 9 Sistema informatico di gestione del fascicolo informatico

Art. 10 Infrastruttura di comunicazione

ARCHITETTURA DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

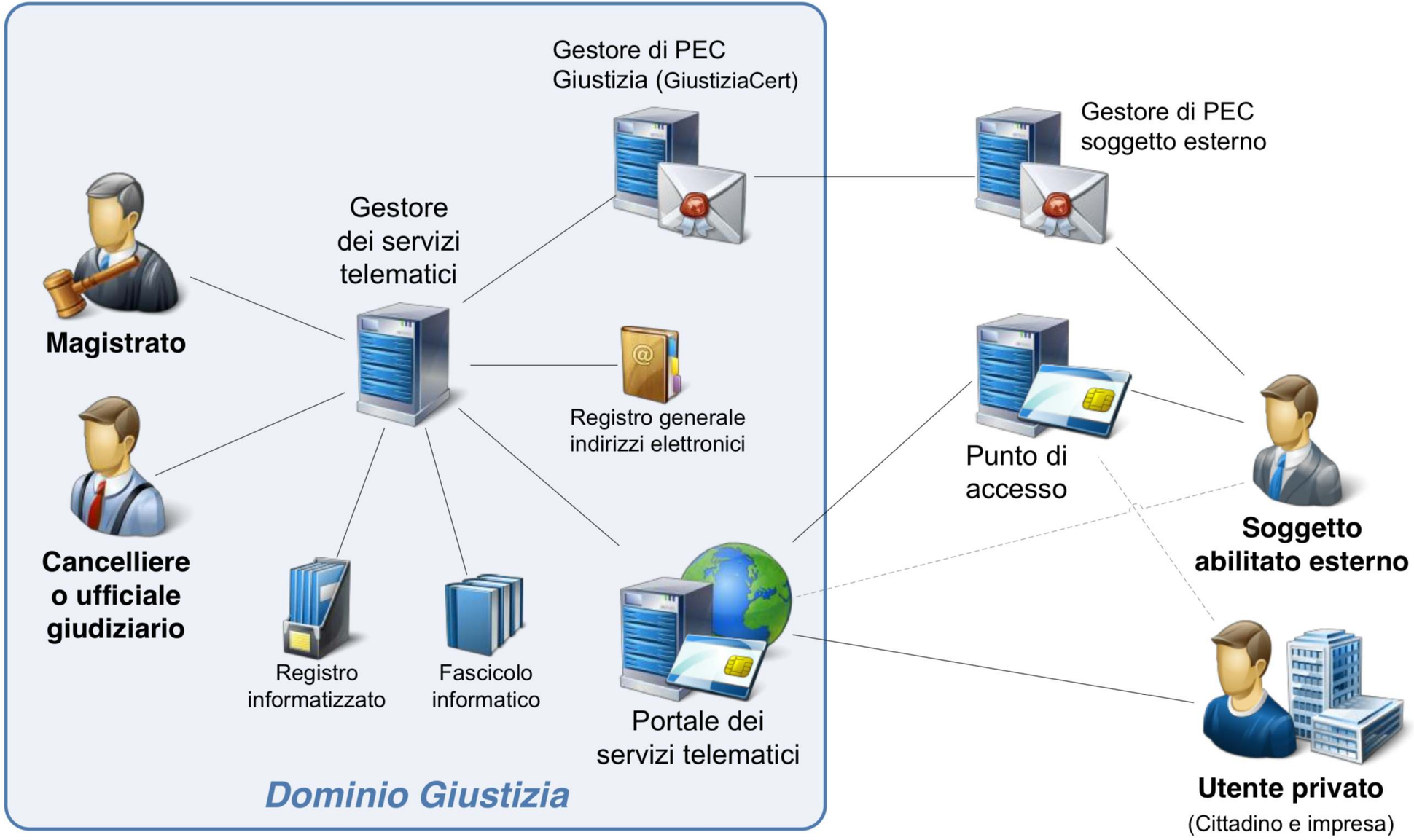

ARCHITETTURA DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

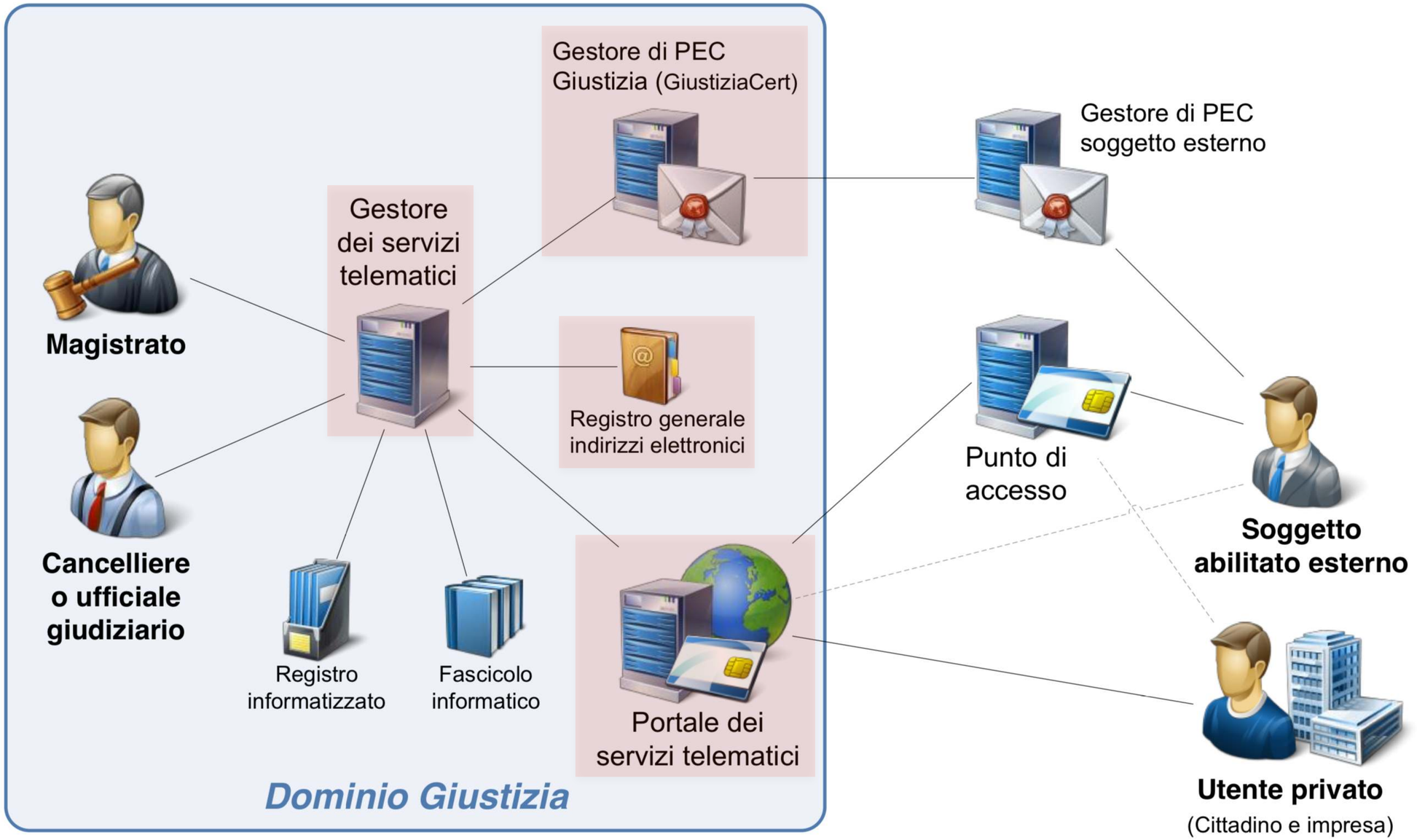

ARCHITETTURA DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

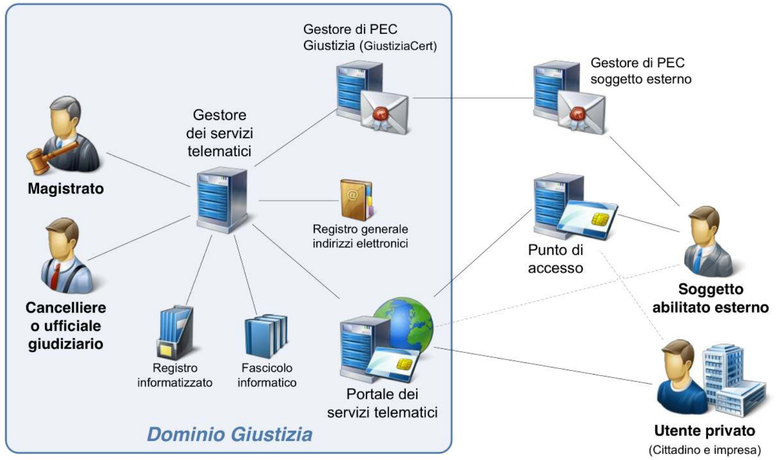

CAPO III
Trasmissione di atti e documenti informatici

Art. 11 Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico

Art. 12 Formato dei documenti informatici allegati

Art. 13 Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati

Art. 14 Documenti probatori e allegati non informatici

Art. 15 Deposito dell'atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni

Art. 16 Comunicazioni per via telematica

Art. 17 Notificazioni per via telematica

Art. 18 Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati

Art. 19 Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari

Art. 20 Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno

Art. 21 Richiesta delle copie di atti e documenti

ARCHITETTURA DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

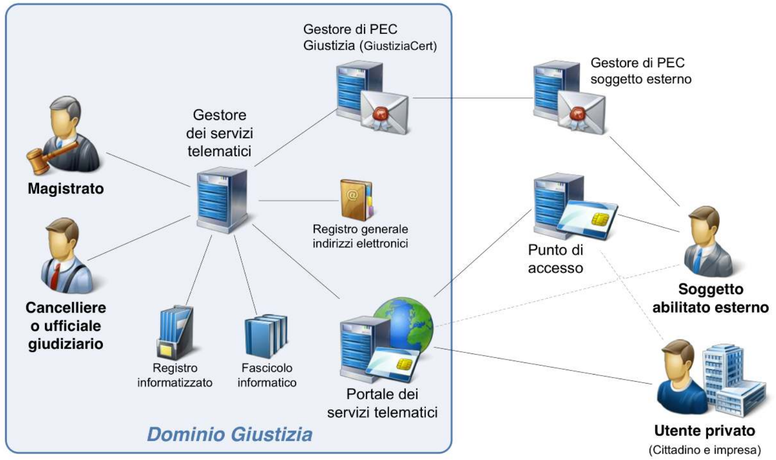

CAPO III
Trasmissione di atti e documenti informatici

Art. 11 **Formato dell'atto del processo** in forma di documento informatico

Art. 12 **Formato dei documenti informatici** allegati

Art. 13 Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati

Art. 14 Documenti probatori e allegati non informatici

Art. 15 Deposito dell'atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni

Art. 16 Comunicazioni per via telematica

Art. 17 Notificazioni per via telematica

Art. 18 Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati

Art. 19 Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari

Art. 20 Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno

Art. 21 Richiesta delle copie di atti e documenti

Provvedimento DGSIA 16.4.2014
Specifiche tecniche del Processo Telematico

PDF ottenuto da trasformazione di documento testuale

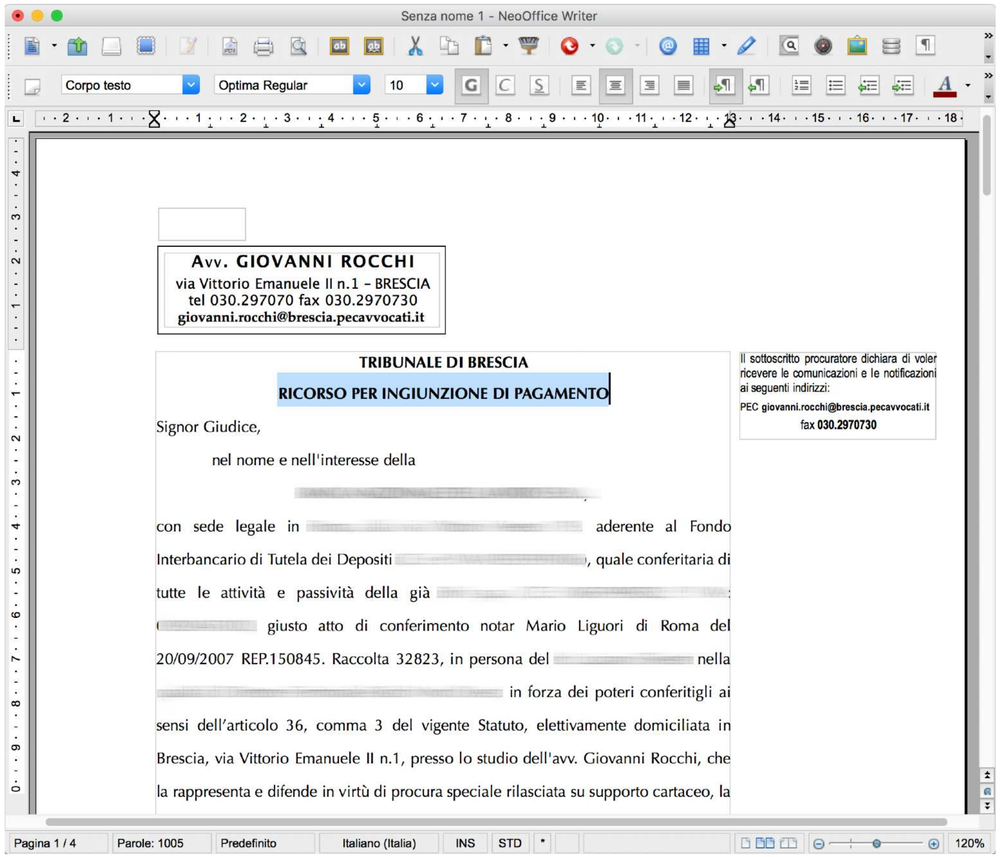

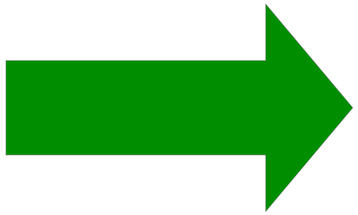

Provvedimento DGSIA 16.4.2014
Specifiche tecniche del Processo Telematico

PDF ottenuto da scansione di documento analogico

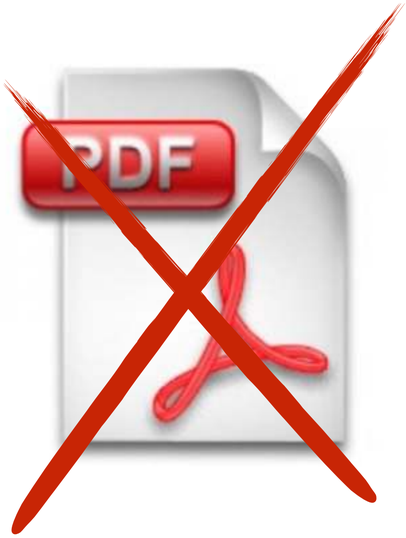

DM 44.11
Regole tecniche del Processo Telematico

Art. 12 Formato dei documenti informatici allegati

1. I documenti informatici allegati all'atto del processo sono privi di elementi attivi e hanno i **formati previsti dalle specifiche tecniche** stabilite ai sensi dell'articolo 34.

2. È consentito l'utilizzo dei **formati compressi**, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, purché contenenti solo file nei formati previsti dal comma precedente.

Provvedimento DGSIA 16.4.2014
Specifiche tecniche del Processo Telematico

Il formato dei documenti informatici allegati
artt. 12 RT e 13 ST

- privi di elementi attivi
- formati: **.pdf .rtf .txt .jpg .gif .tiff .xml**
- formati: **.eml** e **.msg** (purché contengano file dei formati di cui **sopra**)
- formati compressi: **.zip .rar .arj** (purché contengano file dei formati di cui **sopra**)
- può essere sottoscritto con firma digitale

MANCANO FORMATI AUDIO - VIDEO

Provvedimento DGSIA 16.4.2014
Specifiche tecniche del Processo Telematico

PDF ottenuto da scansione di documento analogico

Non solo è consentito ma è formato quasi esclusivo

FIRMA DIGITALE

Tipologie di firma digitale

Cryptographic Message Syntax

CAdES

CMS Advanced Electronic Signature

.P7M

tutti i tipi di file

PAdES

PDF Advanced Electronic Signature

.PDF

solo file .pdf

Ammesse nel PCT

XAdES

XML Advanced Electronic Signature

.XML

solo file .xml

NO PCT

ARCHITETTURA DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

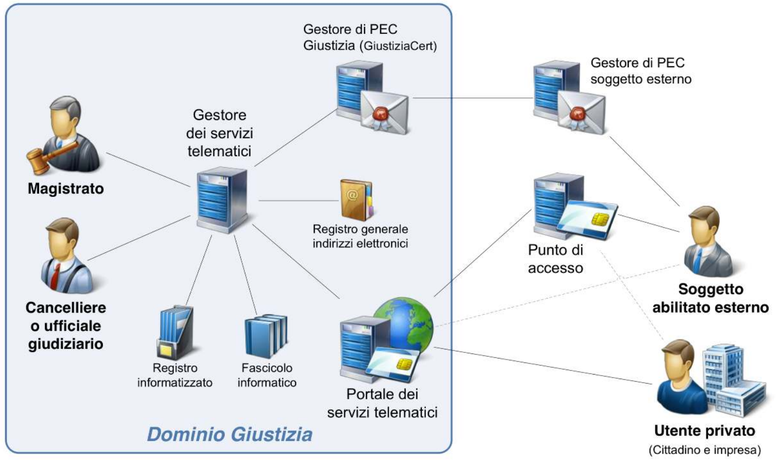

CAPO III
Trasmissione di atti e documenti informatici

Art. 11 Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico

Art. 12 Formato dei documenti informatici allegati

Art. 13 Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati

Art. 14 **Documenti probatori e allegati non informatici**

Art. 15 Deposito dell'atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni

Art. 16 Comunicazioni per via telematica

Art. 17 Notificazioni per via telematica

Art. 18 Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati

Art. 19 Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari

Art. 20 Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno

Art. 21 Richiesta delle copie di atti e documenti

DM 44.11
Regole tecniche del Processo Telematico

Art. 14 Documenti probatori ed allegati non informatici

1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato non elettronico sono identificati e descritti in una apposita sezione delle informazioni strutturate di cui all'articolo 11 secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

OGGETTO FISICO

ORIGINALE CARTACEO

DOCUMENTO INFORMATICO IN FORMATO NON AMMESSO

PER IL DEPOSITO NON È RICHIESTA ALCUNA AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE

DL 179.12

Art. 16 Documenti probatori ed allegati non informatici

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche.

ARCHITETTURA DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

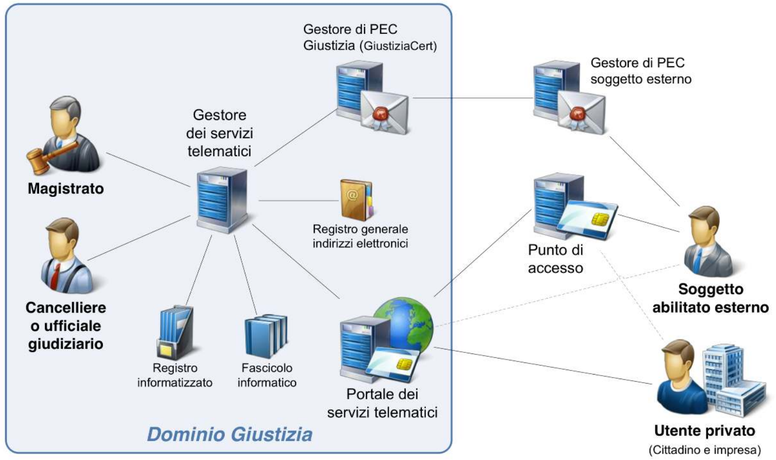

CAPO III
Trasmissione di atti e documenti informatici

Art. 11 Formato dell'atto del processo in forma di documento informatico

Art. 12 Formato dei documenti informatici allegati

Art. 13 Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati

Art. 14 Documenti probatori e allegati non informatici

Art. 15 Deposito dell'atto del processo da parte dei soggetti abilitati interni

Art. 16 Comunicazioni per via telematica

Art. 17 Notificazioni per via telematica

Art. 18 **Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati**

Art. 19 Disposizioni particolari per la fase delle indagini preliminari

Art. 20 Requisiti della casella di PEC del soggetto abilitato esterno

Art. 21 Richiesta delle copie di atti e documenti

Provvedimento 16.4.2014 DGSIA
Specifiche tecniche

Art. 19-bis Notificazioni per via telematica eseguite dagli avvocati

1. Qualora l'atto da notificarsi sia un **documento originale informatico**, esso deve essere in formato PDF e ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; **non è ammessa la scansione di immagini**. Il documento informatico così ottenuto è allegato al messaggio di posta elettronica certificata.

3. Nei casi in cui l'atto da notificarsi sia **l'atto del processo da trasmettere telematicamente all'ufficio giudiziario** (esempio: atto di citazione), si procede ai sensi del precedente comma 1.

QUANDO L'ATTO DA NOTIFICARE DEVE ESSERE POI DEPOSITATO TELEMATICAMENTE NON DEVE ESSERE UN ORIGINALE INFORMATICO
NON È AMMESSA LA SCANSIONE DI IMMAGINI

ARCHITETTURA DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO

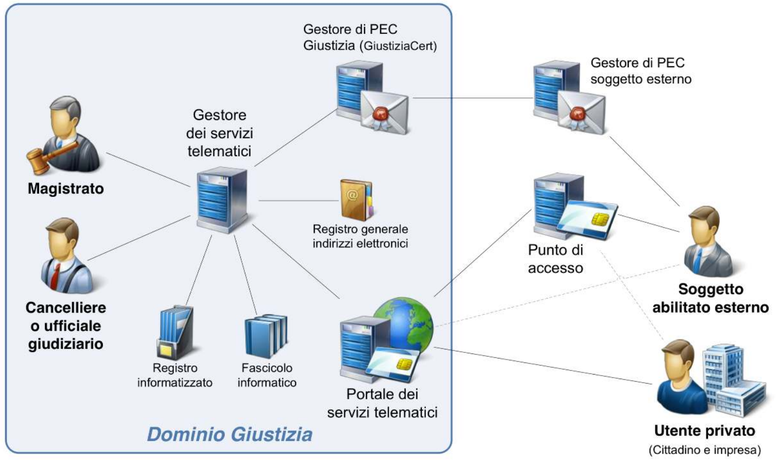

CAPO IV
Consultazione delle informazioni del dominio giustizia

Art. 22 Servizi di consultazione
Art. 23 Punto di accesso
Art. 24 Elenco pubblico dei punti di accesso
Art. 25 Iscrizione nell'elenco pubblico dei punti di accesso
Art. 26 Requisiti di sicurezza
Art. 27 Visibilità delle informazioni
Art. 28 Registrazione dei soggetti abilitati esterni e degli utenti privati
Art. 29 Orario di disponibilità dei servizi di consultazione

CAPO V
Pagamenti telematici

Art. 30 Pagamenti
Art. 31 Diritto di copia
Art. 32 Registrazione, trascrizione e voltura degli atti
Art. 33 Pagamento dei diritti di notifica

CAPO VI
Disposizioni finali e transitorie

Art. 34 Specifiche tecniche
Art. 35 Disposizioni finali e transitorie
Art. 36 Adeguamento delle regole tecnico-operative
Art. 37 Efficacia

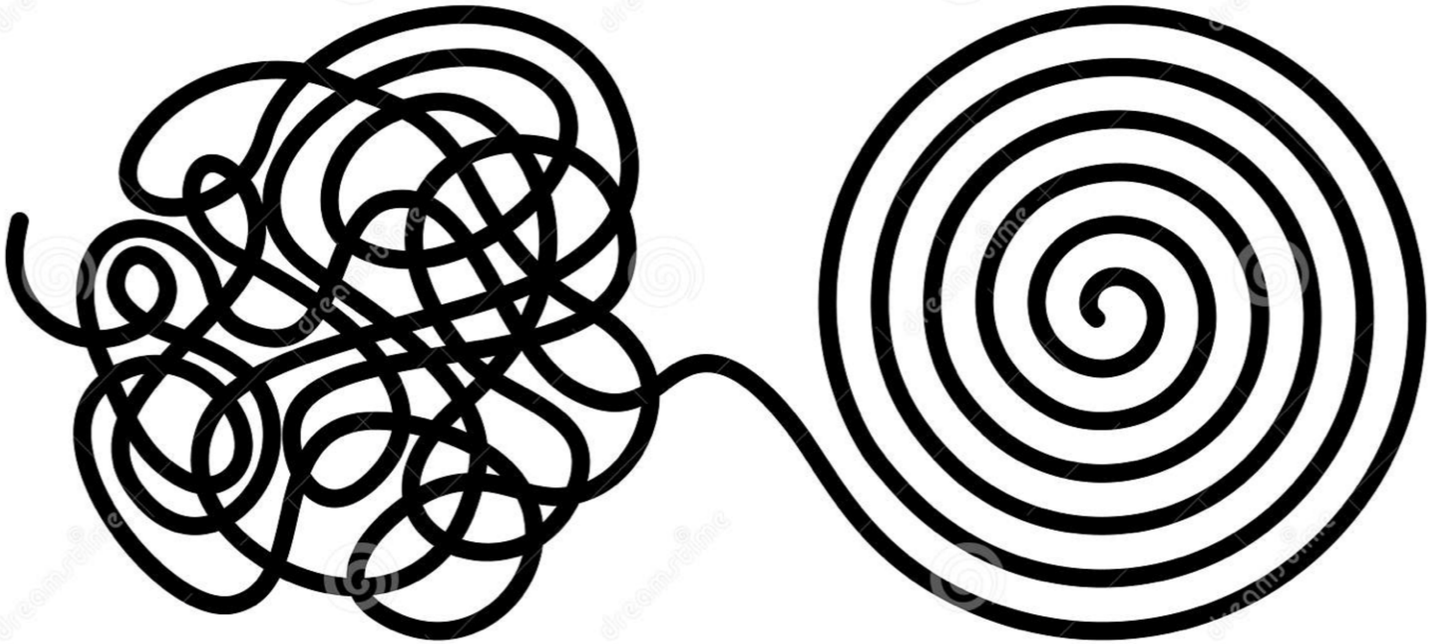

Corso P22020 • 14-15 marzo 2022

DIGITALIZZAZIONE, GIUSTIZIA, DIRITTI

REGOLE TECNICHE PCT

avv. Giovanni Rocchi

Foro di Brescia - Membro del G.d.L. della Fondazione Italiana Innovazione Forense FIIF-CNF